




Associazioni
Cristiane
Lavoratori
Italiani
LOMBARDIA APS



**REGOLAMENTO dell'Associazione
"ACLI LOMBARDIA APS"**



**Associazioni
Cristiane
Lavoratori
Italiani
LOMBARDIA APS**

REGOLAMENTO dell'Associazione "ACLI LOMBARDIA APS"

*integrazioni approvate dal Consiglio Regionale del 1 giugno 2019
al testo dei Regolamenti regionali delle ACLI APS
approvati dal Consiglio nazionale del 12-13 aprile 2019*

Art. 1

Il Congresso regionale è convocato dal Consiglio regionale:

- a) in via ordinaria ogni quattro anni;
- b) in via straordinaria: su richiesta di almeno un terzo dei Consigli provinciali che rappresentino non meno della metà degli iscritti; su richiesta della Direzione nazionale.

In tal caso il Congresso deve celebrarsi entro 90 giorni dalla richiesta.

Art. 2

Il Consiglio regionale, contestualmente alla convocazione, prende visione dell'entità degli iscritti aventi diritto ad essere rappresentati in Congresso sulla base della media degli iscritti degli ultimi quattro anni di ciascuna provincia, previa verifica della regolarizzazione delle quote delle tessere e delle affiliazioni di spettanza della Direzione nazionale e della Presidenza regionale.

Il Consiglio regionale integra le norme stabilite dal Consiglio nazionale per lo svolgimento dei Congressi provinciali e regionali.

Il Consiglio regionale definisce:

- a) il tema e l'ordine del giorno del Congresso regionale specificando le votazioni cui il Congresso deve procedere;
- b) il relatore;
- c) la data;
- d) la sede;
- e) il programma e le modalità dei lavori;
- f) i rapporti iscritti - delegato, con relativi criteri di arrotondamento dei resti, per i Congressi provinciali e per il Congresso regionale;
- g) le modalità di svolgimento dell'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base.

Il Consiglio regionale propone al Congresso regionale il numero dei Consiglieri regionali da eleggere direttamente, in numero non inferiore a quindici. I consiglieri così eletti, unitamente a quelli in rappresentanza di ciascuna provincia aclista, dovranno costituire almeno il 60% del Consiglio regionale.

Il Consiglio regionale impegna la Presidenza Regionale a nominare eventualmente dei gruppi di lavoro rappresentativi dei dirigenti delle Strutture provinciali e dei Rappresentanti delle Associazioni specifiche e professionali, dei Servizi e delle Imprese a finalità sociale per approfondire i temi congressuali.

I Consigli provinciali e la Direzione nazionale debbono essere informati della data di convocazione del Congresso regionale con almeno sessanta giorni di anticipo.

La preparazione del Congresso regionale compete alla Presidenza regionale.

Art. 3

Partecipano al Congresso con diritto di voto i delegati eletti dai Congressi provinciali.

I Regolamenti regionali dovranno stabilire le norme di partecipazione al Congresso per i non aventi diritto di voto al Congresso regionale partecipa senza diritto di voto un rappresentante designato dalla Direzione nazionale.

La Presidenza regionale deve comunicare ai partecipanti con almeno dieci giorni di anticipo la sede ed il programma del Congresso.

Art. 4

La Presidenza del Congresso viene eletta, per alzata di mano, su proposta della Presidenza regionale.

La Presidenza regionale deve consegnare alla presidenza del Congresso:

- a) l'elenco dei delegati al Congresso regionale;
- b) i verbali dei Congressi provinciali;
- c) la situazione del tesseramento (con media quadriennale) delle singole province.

La Presidenza nazionale comunica alla Presidenza del Congresso: l'elenco delle province che non hanno inviato gli allegati di chiusura del tesseramento e che hanno debiti per tesseramento con la Struttura nazionale.

I delegati delle predette province non potranno verificare i poteri e partecipare alle operazioni di voto e di elezioni degli Organi.

La Presidenza regionale deve provvedere a fornire alla presidenza del Congresso ed alle Commissioni tutto il materiale tecnico per il regolare svolgimento del Congresso; in particolare deve consegnare alla Commissione verifica poteri le deleghe per le votazioni in assemblea ed alla Commissione elettorale tutto il materiale necessario per la costituzione dei seggi.

Art. 5

Su proposta della Presidenza del Congresso, vengono elette le Commissioni:

- a) verifica poteri;
- b) elettorale;
- c) mozioni;
- d) modifiche dello Statuto.

Art. 6

La Presidenza del Congresso:

- a) mette in votazione la proposta di composizione del Consiglio regionale formulata dal Consiglio regionale uscente;
- b) comunica ai delegati il numero dei rappresentanti della regione in Consiglio nazionale;
- c) concorda con il Coordinamento donne le modalità di svolgimento dell'assemblea delle delegate per eleggere per eleggere la loro rappresentanza all'interno del Coordinamento regionale delle donne e ne dà comunicazione al Congresso.

Art. 7

Il Congresso è valido, se i delegati di cui sono stati verificati i poteri, rappresentano almeno la metà più uno degli iscritti ed almeno i tre quinti delle province.

Per le regioni con due province il Congresso è valido se i delegati, di cui sono stati verificati i poteri, rappresentano almeno la metà più uno degli iscritti.

In caso di impossibilità di uno o più delegati a partecipare al Congresso regionale, subentrano i primi candidati non eletti; in mancanza di questi ultimi le deleghe si trasferiscono ad altri delegati.

In sede di Congresso, dopo aver verificato i poteri, un delegato non può trasferirli ad altro delegato.

I delegati devono verificare i propri poteri, nei tempi stabiliti dal Congresso, presso l'apposita Commissione eletta secondo l'art. 5 del presente regolamento.

I delegati eletti o nominati a partecipare al più recente Congresso regionale, hanno diritto, fino alla data di elezione o nomina dei nuovi delegati al Congresso successivo, di esaminare i libri sociali della Struttura regionale.

L'esercizio del diritto da parte del delegato è condizionato alla sussistenza della qualità di socio ACLI APS alle date, rispettivamente, della richiesta di esame e dell'esame stesso.

Il diritto di esaminare i libri sociali è esteso al Presidente della Struttura di base affiliatasi alle ACLI APS successivamente alla data di svolgimento dell'ultimo Congresso regionale.

In questo caso, l'esercizio del diritto è condizionato alla sussistenza dell'affiliazione alle date, rispettivamente, della richiesta di esame e dell'esame stesso

L'esercizio del diritto da parte dei legittimati ai sensi della presente disposizione, opera con le modalità stabilite dallo Statuto della struttura regionale, che ne garantisce l'effettività.

Art. 8

Le richieste di intervento vanno consegnate alla Presidenza del Congresso, che stabilisce il termine per la loro presentazione e regola la durata degli interventi.

La Presidenza del Congresso fissa un tempo congruo del dibattito in cui i candidati al ruolo di Presidente, hanno facoltà di presentare le proprie linee programmatiche.

Art. 9

In Congresso:

- a) le votazioni su questioni procedurali, sulla mozione, e su altri documenti avvengono con voto palese; le proposte sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei delegati votanti;
- b) le elezioni dei Consiglieri regionali e dei rappresentanti della regione in Consiglio nazionale avvengono inderogabilmente con voto personale e segreto.

Art. 10

Il Congresso, su proposta della Presidenza, determina i tempi entro i quali si possono presentare le varie candidature alla Commissione elettorale.

I candidati a qualsiasi elezione non possono far parte della Commissione elettorale.

Inoltre, la Presidenza del Congresso, nel corso dello svolgimento dell'Assemblea, fa fissare dalla stessa:

- a) l'orario di chiusura dei lavori delle Commissioni Verifica poteri, Mozioni e Modifiche allo Statuto;
- b) l'orario di apertura e di chiusura delle operazioni di voto;
- c) l'orario entro il quale devono essere consegnate le candidature.

Art. 11

Possono candidarsi a Consiglieri regionali gli aclisti iscritti in una Struttura di base della regione, in possesso della tessera ACLI APS che abbiano una anzianità di iscrizione di almeno sei mesi.

Le candidature possono essere espresse sia personalmente sia in liste.

La presentazione personale della candidatura a consigliere regionale deve:

- a) essere consegnata alla Commissione elettorale entro i termini stabiliti dal Congresso;
- b) venir sottoscritta da almeno tre delegati di almeno due province;
- c) un delegato non può sottoscrivere più di una candidatura;
- d) essere firmata dal candidato ed indicare il numero della propria tessera ACLI APS, la Struttura di base e la provincia alla quale è iscritto.

La presentazione di una lista di candidati a consigliere regionale deve:

- a) essere consegnata alla Commissione elettorale entro i termini stabiliti dal Congresso;
- b) essere sottoscritta da almeno dieci delegati di almeno due province;
- c) un delegato non può sottoscrivere più di una lista;
- d) contenere un numero di candidati non superiore ai tre quarti dei consiglieri da eleggere;
- e) contenere un numero di candidate donne non inferiore al 25% del totale dei candidati della lista;
- f) essere firmate da ogni candidato ed indicare il numero della propria tessera ACLI APS, la Struttura di base e la provincia alla quale è iscritto;

Il candidato assente può esprimere per iscritto la sua accettazione.

Si fa parte del Consiglio regionale con diritto di voto ad un solo titolo. Sono pertanto esclusi dalla possibilità di candidarsi i componenti il Consiglio Regionale ad altro titolo. In caso di doppio titolo, il Consigliere regionale dovrà optare con atto scritto entro cinque giorni dallo svolgimento del Congresso.

Immediatamente dopo la scadenza dei termini stabiliti, la Presidenza comunica al Congresso i nominativi dei candidati e fa stabilire l'orario di apertura e chiusura delle operazioni di voto con almeno un'ora di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni stesse.

Art. 12

La Commissione elettorale provvede a riportare in un'unica scheda di votazione, in ordine alfabetico, tutti i candidati. Ciascun delegato può votare per un numero di candidati non inferiore ad un quarto e non superiore ai tre quarti dei consiglieri da eleggere, pena nullità della scheda.

Non è consentito votare candidati diversi da quelli indicati nella scheda di votazione, pena nullità della scheda.

Art. 13

Per favorire il riequilibrio della rappresentanza femminile nel Consiglio regionale, almeno il 25% dei Consiglieri eletti dal Congresso devono essere donne.

Art. 14

La Commissione elettorale, ultimate le operazioni di voto, inizia quelle di scrutinio.

Per l'attribuzione dei posti di Consigliere regionale si segue l'ordine decrescente dei voti riportati da ciascun candidato fino alla concorrenza del totale dei Consiglieri regionali da eleggere.

In caso di parità tra due o più candidati viene proclamato eletto il più giovane di età.

Al fine di adempiere alla norma contenuta nell'art. 13 del presente regolamento, la Commissione elettorale forma una speciale graduatoria delle donne che abbiano riportato voti, le quali vengono proclamate elette fino a raggiungere almeno il 25% del numero dei Consiglieri regionali da eleggere, anche in luogo di altri candidati che eventualmente le precedano nella graduatoria generale.

Art. 15

Il Congresso regionale elegge i rappresentanti della regione in Consiglio nazionale in base al regolamento del Congresso nazionale.

Il Congresso regionale approva le modifiche statutarie.

Art. 16

L'elezione dei rappresentanti della regione in Consiglio nazionale si svolge con modalità analoghe a quelle previste per l'elezione dei Consiglieri regionali.

Art. 17

La Presidenza del Congresso, a chiusura delle operazioni di scrutinio, provvede a:

- a) inoltrare copia dei verbali, della mozione conclusiva e degli ordini del giorno alla Direzione nazionale entro una settimana;
- b) comunicare i risultati ai candidati entro una settimana;

- c) raccogliere e sigillare immediatamente in un plico le schede di votazione e la documentazione dettagliata dell'operato della Commissione verifica poteri e di quella elettorale;
- d) conservare il suddetto plico, nell'eventualità di ricorsi avverso presunte irregolarità presentate da delegati che hanno verificato i poteri.

Trascorso il termine di trenta giorni dallo svolgimento del Congresso le schede dovranno essere distrutte.

Eventuali ricorsi, che possono essere proposti esclusivamente dai delegati che hanno verificato i poteri, devono essere depositati a pena di inammissibilità entro cinque giorni dalla celebrazione del Congresso regionale al Collegio nazionale di garanzia la cui decisione è definitiva.

Il Collegio decide entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 18

La prima riunione del Consiglio regionale dopo il Congresso deve essere convocata dal primo degli eletti entro cinque giorni dalla chiusura del Congresso regionale con all'ordine del giorno:

- a) elezione del Presidente;
- b) elezione, su proposta del Presidente, degli altri Componenti della Presidenza e nomina del Segretario Generale;
- c) elezione dei Componenti dell'Organo di controllo, anche in forma monocratica dotato dei requisiti professionali richiesti dalla legge.

Al ricorrere delle condizioni di legge, il Consiglio provinciale elegge un Revisore legale dei conti iscritto presso il relativo registro.

Tale Consiglio dovrà tenersi entro dieci giorni dalla data di convocazione e sarà presieduto dal primo degli eletti.

Art. 19

Ai sensi dell'Art. 28 dello Statuto nazionale il Consiglio regionale è composto:

a) con diritto di voto:

- nella misura di almeno il 60% dai Consiglieri eletti dal Congresso e dai Consiglieri rappresentanti di ciascuna provincia Aclista, eletti dal relativo Consiglio provinciale;
- nella misura di non oltre il 40% dei componenti:
 - dal Coordinatore regionale dei Giovani delle ACLI;
 - dalla Responsabile regionale del Coordinamento donne;
 - dai Presidenti o Responsabili regionali di: ACLI-Colf, Fap-ACLI, AVAL, ACLITERRA, U.S. ACLI, CTA, ACLI Arte e Spettacolo, IPSIA, e altre Associazioni promosse e aderenti, laddove questi abbiano Organi democraticamente eletti.

Al fine di osservare il principio enunciato dall'art. 35, comma 3, del d.lgs. 117/2017, la rappresentanza espressa dagli enti di cui al precedente comma, lett. c), che non siano associazioni di promozione sociale, non può superare un terzo del totale dei Consiglieri.

b) senza diritto di voto, se non già presenti ad altro titolo:

- dal Segretario Generale;
- dai Presidenti provinciali;
- dai Vicepresidenti delegati, i direttori e i coordinatori regionali dell'Enaip e del Patronato;

- dai responsabili delle attività progettuali e gli esperti che il Consiglio regionale ritiene opportuno partecipino alle sue riunioni;
- dai Rappresentanti dei Soggetti Sociali, delle Associazioni Specifiche e Professionali, delle altre associazioni promosse e aderenti qualora non abbiamo Organi democraticamente eletti secondo le modalità definite dal Regolamento regionale ai sensi dell'art. 28 dello Statuto nazionale.
- dai Consiglieri nazionali tesserati nella regione;
- da soci eventualmente proposti dalla Presidenza regionale e nominati dal Consiglio regionale.

Al Consiglio regionale è invitato l'Accompagnatore Spirituale.

Il Consiglio regionale delibera, con la maggioranza rafforzata dei due terzi degli aventi diritto, l'azione di responsabilità civile nei confronti dei componenti gli Organi amministrativi e di controllo.

Art. 20

Il Consiglio regionale promuove, indirizza e sostiene l'organizzazione e l'iniziativa dell'Enaip regionale in applicazione dei compiti statutari ed in coerenza con gli indirizzi degli Organi nazionali e l'associazione all'Enaip nazionale.

Art. 21

Il Consiglio regionale assolve i compiti previsti dall'art. 28 dello Statuto nazionale e dal proprio Regolamento attuativo regionale.

Il Consiglio regionale approva le modifiche statutarie che si rendano necessarie a seguito di variazioni delle disposizioni di legge; tale competenza deve essere autorizzata dalla Direzione nazionale.

Art. 22

La Presidenza regionale è l'organo esecutivo ed amministrativo ed è composta:

- a) con diritto di voto:
 - dal Presidente
 - dal o dai Vicepresidente/i
 - dai Segretari
 - dalla Responsabile regionale del Coordinamento donne;

- b) senza diritto di voto, se non già presenti ad altro titolo:
 - dal Segretario Generale;
 - dal Coordinatore regionale dei Giovani delle Acli;
 - dal Presidente regionale dell'US Acli;
 - dal Segretario regionale della Fap-Acli;
 - dal Presidente regionale dell'AVAL.

Alle riunioni della Presidenza è invitato a partecipare l'Accompagnatore spirituale.

Art. 23

L'elezione e il funzionamento degli Organi regionali avvengono in analogia con le norme che regolano gli Organi provinciali.

Art. 24

Il Segretario Generale:

- è nominato dal Consiglio Regionale su proposta del Presidente Regionale;
- è corresponsabile delle attività economiche, patrimoniali e amministrative delle ACLI APS, in attuazione degli indirizzi fissati della Presidenza e dal Consiglio regionale;
- è a capo della struttura operativa regionale;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Regionale e della Presidenza Regionale, curandone il coordinamento, la programmazione, la realizzazione e la verifica;
- interviene agli incontri del Consiglio Regionale e della Presidenza Regionale, senza diritto di voto, con funzioni consultive e propositive;

è invitato, senza diritto di voto, negli organi deliberativi delle Imprese, Servizi e Associazioni specifiche e professionali regionali delle ACLI APS al fine di favorire i processi di integrazione e di coordinamento di sistema.

Art. 25

In caso di modifiche del territorio delle Province o di difficoltà temporanea di alcuni territori, il Consiglio regionale, in funzione del principio di sussidiarietà, può attivare azioni di supporto e coordinamento direttamente con i responsabili regionali incaricati alle varie funzioni e con i responsabili dei territori limitrofi.